



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SKANDERBEG"**

**Via Pietra di Maria- 90037 PIANADEGLIALBANESI(PA)**

Tel./Fax091361638-Cod.Fisc.80023960828-C.M.PAIC88100E

P.E.O [paic88100e@istruzione.it](mailto:paic88100e@istruzione.it) P.E.C. [paic88100e@pec.istruzione.it](mailto:paic88100e@pec.istruzione.it) sito: [www.icsskanderbeg.edu.it](http://www.icsskanderbeg.edu.it)

Circ. n.110

Piana degli Albanesi, 16/01/2022

All'Albo  
Ai Docenti  
Alle famiglie degli alunni  
Al D.S.G.A.

**Oggetto: Modalità per il rientro a scuola e gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.**

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza, a partire dal 17 gennaio 2022, dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.

***Rientro a scuola da parte di tutti gli alunni e le alunne che alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe non sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare.***

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto, che alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe non sono stati oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare, per la frequenza scolastica al rientro in classe/sezioni non dovranno presentare alcuna documentazione specifica, in quanto continua a valere l'Autodichiarazione sulle misure preventive di vigilanza sanitaria e responsabilità genitoriale nella prevenzione dei contagi da Covid -19, sottoscritta all'inizio del corrente anno scolastico..

***Rientro a scuola da parte di tutti gli alunni e le alunne che alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare a ridosso o durante le vacanze natalizie.***

Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 e i soggetti individuati quali contatti stretti di soggetto positivo - e che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento/quarantena - possono rientrare in comunità solo dopo aver consegnato al docente in servizio in classe alla prima ora del giorno di rientro:

- Certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo rilasciato dal mmg/pls, oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal mmg/pls.

oppure

- Esito tampone negativo

**Alunni ed alunne per i quali alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare.**

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto che alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni sarà attivata su richiesta dei genitori e se le condizioni del soggetto lo consentono, la didattica digitale integrata.

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto che alla data del 17/01/2022 o successiva di rientro in classe sono ancora in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni sarà attivata, su richiesta dei genitori, la didattica digitale integrata.

### **Responsabilità genitoriale**

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla data del 17/01/2022 oppure successiva del rientro in classe vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità. La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno scolastico, è consentita se: La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c; Non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare anche mediante interlocuzione con il pediatra di libera scelta; Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19. La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. Le assenze ordinarie degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure: Registro Elettronico Argo.

### **Disposizioni per i docenti**

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 17/01/2022 o successiva data di rientro in classe da parte degli alunni, in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto, dovranno accertare i requisiti di ammissione in classe degli studenti secondo quanto sopra specificato e di segnare la verifica effettuata sul Registro.

**Disposizioni ulteriori ai sensi del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.**

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus, sono previste le seguenti misure:

**Scuola dell'infanzia** Con un caso di positività si applica al gruppo/sezione la sospensione delle attività per 10 giorni con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Scuola primaria** Con un caso di positività le attività del gruppo classe proseguono in presenza e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola. Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. Con due o più casi di positività è sospesa l'attività didattica in presenza ed è attivata la didattica a distanza per dieci giorni. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

### **Scuola secondaria di I grado**

Con un caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene fortemente raccomandato di consumare la merenda in sicurezza, seduti ai propri posti, con finestre e porte aperte, poiché non può essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza.

Con due casi di positività in classe:

- per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo (booster) è prevista la didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo;
- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività proseguono in presenza con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

Con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute, ovvero:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il

periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SarsCov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applicano le medesime modalità. La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati, copia del quale deve essere consegnato al docente della prima ora nel giorno di rientro previsto. Si rende altresì noto che sono state potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli studenti delle scuole secondarie di I grado, soggette all'auto sorveglianza, mediante somministrazione gratuita di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale (mmg) o dal pediatra di libera scelta (pls). Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie. I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui comunque compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico. Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico dovrà sempre essere avvisato mediante l'invio dell'esito del tampone alla email paic88100e@istruzione.it

Infine, per quanto sopra: la circolare nr. 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisando che, alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno, e ritenendo il Ministero che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti, si invitano i soggetti in indirizzo a prendere visione dell'Informativa allegata.

<p><b>La Dirigente Scolastica</b> <b>Dott.ssa Chiara Di Prima</b> Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993</p>
--